



NEWSLETTER



NEWSLETTER





NEWSLETTER



Dettaglio



•



NEWSLETTER

Ministero dell'

Ordinanza 2 / 2020

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A0124

(G.U. Serie generale , n. 44 del 22 febbraio 2020)

IL M

... gli articoli 32, 117, c. 1, lett. a) della Costituzione;
 ... l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
 Europea;
 ... l'art. 32 della Costituzione e l'art. 833, n. 1 del Regolamento
 di esecuzione del Servizio di Assistenza Sanitaria Nazionale;
 ... l'art. 117 della Costituzione e l'art. 31 marzo 1998, n. 1
 della Legge di Conferimento delle Funzioni amministrative
 alle regioni e alle provincie;
 ... il regolamento del 27 aprile 2009, n. 1000 del
 Ministero della Sanità con riguardo alla circolazione di
 prodotti farmaceutici, in particolare,
 ... l'art. 30 giugno 2009, n. 1000 del
 Ministero della Sanità e dei dati personali;
 ... l'ordinanza del

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visa l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le ordinanze della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2000 del 23 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2303 del 27 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3188 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 4002 del 17 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo alla diffusione della malattia COVID-19 all'insorgenza di patologie derivanti da agenti patogeni trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da SARS-CoV-2;

Considerato che e' in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione epidemiologica e' in evoluzione;

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita';

Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare le misure di sorveglianza sanitaria adottate, ritenute insufficienti a prevenire, contenere e curare la malattia infettiva da SARS-CoV-2, anche in relazione alle evidenze scientifiche;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e di proporzionalita', coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

E' fatto obbligo alle Autorita' sanitarie competenti di applicare la misura di contenimento, per giorni quarantadici, agli individui sottoposti a misure restrittive con i contatti confermati di malattia infettiva da SARS-CoV-2.

E' fatto obbligo alle Autorita' sanitarie competenti di obbligare gli individui sottoposti a misure restrittive negli ultimi quarantadici giorni, a sottoporsi a un test di laboratorio di ingresso in localita dopo il loro ritorno dalle aree interessate dall'epidemia di malattia infettiva da SARS-CoV-2, comunicate dall'Organizzazione mondiale della sanita'.
L'azienda sanitaria competente deve assicurare il rispetto di tale obbligo.
Acquisita la competenza dell'Autorita' sanitaria territoriale competente, la permanenza di tali individui, ovvero, in alternativa, l'adozione di misure restrittive di efficacia equivalente.

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 1 vengono trattati dall'Autorita' sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, se non si sia verificato alcun caso sospetto.

2

1. La presente ordinanza
decorre dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la

registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 267

NEWSLETTER